



## COPIA DELL'ORIGINALE DI DECRETO DEL PRESIDENTE

**n. 28**

**del 21.09.2016**

**Oggetto: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona e dell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito agli esercizi 2015 e 2016. Ex allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011.**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona e dell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito agli esercizi 2015 e 2016. Ex allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011.

### IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- l'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato "Il bilancio consolidato", prevede che il bilancio consolidato di gruppo sia predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 allo stesso;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2015 per tutti gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali;
- l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, rubricato "Bilancio consolidato", dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'Allegato n. 4/4 al decreto stesso, precisando che ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Lo stesso prevede, inoltre, la possibilità di rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
- l'articolo 18, co. 1, del D.Lgs. n. 118/2011, prevede che le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

DATO ATTO che questo ente, non avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, co. 4, del D.Lgs. n. 118/2011, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2015 da approvare, pertanto, entro il 30 settembre 2016;

RICHIAMATI i seguenti paragrafi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011:

– paragrafo 2, il quale dispone che costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

- 1) l'organismo strumentale dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definito dall'art. 1, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi dell'articolazione organizzativa della capogruppo stessa, anche a livello territoriale, dotata di autonomia gestionale e contabile, priva di personalità giuridica e, di conseguenza, già compresa nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) l'ente strumentale controllato dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definito dall'art. 11-ter, co. 1, del D.Lgs. n. 118/2011, costituito dall'azienda o dall'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:
  - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;
- 3) l'ente strumentale partecipato di un'amministrazione pubblica, come definito dall'art. 11-ter, co. 2, del D.Lgs. n. 118/2011, costituito dall'azienda o dall'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;
- 4) la società controllata dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definita dall'art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011, nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:
  - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- 5) la società partecipata di un'amministrazione pubblica, come definita dall'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, costituita dalla società nella quale l'amministrazione pubblica, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, per società partecipata da un'amministrazione pubblica si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della amministrazione pubblica, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

– paragrafo 3, il quale prevede come adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, la predisposizione da parte dell'ente capogruppo di due distinti elenchi, di competenza della Giunta, concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati al predetto paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Lo stesso paragrafo, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, precisa che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

TENUTO CONTO che fanno capo all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona i seguenti organismi/soggetti giuridici:

Denominazione	Tipologia	% partecipazione
CIR33 Servizi S.r.l.	Società controllata	100%

TENUTO CONTO che, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento nell'ambito del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona, le soglie di irrilevanza vengono determinate prendendo a riferimento i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale di cui al Rendiconto dell'esercizio 2015, approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 27.04.2016, come di seguito evidenziato:

Voce	Importo voce	10% soglia di irrilevanza
Totale attivo	13.996.772,67	1.399.677,27
Totale patrimonio netto	949.361,29	94.936,13
Totale ricavi caratteristici	31.361.740,13	3.136.174,01

DATO ATTO della seguente ricognizione ai fini della individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona e della connessa area di consolidamento, secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato principio contabile applicato di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e con precisazione delle motivazioni per le quali il soggetto rientra/non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica e per le quali, rientrandovi, viene/non viene incluso nel perimetro di consolidamento (considerazioni di rilevanza):

- organismi strumentali, ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011:

Denominazione	Attività svolta
//	

- enti strumentali controllati, ai sensi dell'art. 11-ter, co. 1, del D.Lgs. n. 118/2011:

Denominazione	% Ente	% pubblica	Gruppo (si/no)	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
//					

- enti strumentali partecipati, ai sensi dell'art. 11-ter, co. 2, del D.Lgs. n. 118/2011:

Denominazione	% Ente	% pubblica	Gruppo (si/no)	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
//					

- società controllate, ai sensi dell'art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011:

Denominazione	% Ente	% pubblica	Gruppo (si/no)	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
CIR33 Servizi S.r.l.	100%	100%	SI	SI	Società controllata ai sensi dell'art. 11-quater, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011. Bilanci rilevanti.

- società partecipate, ai sensi dell'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011:

Denominazione	% Ente	% pubblica	Gruppo (si/no)	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
//					

VALUTATO, pertanto, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito agli esercizi 2015 e 2016, di individuare il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona e l'area di consolidamento come risultante rispettivamente dai seguenti elenchi:

- elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona (ente capogruppo):

N.	Denominazione	Classificazione	% Ente	Capitale sociale	Consolidamento (si/no)
1	CIR33 Servizi S.r.l.	Società controllata	100%	70.000,00	SI

- elenco degli organismi, enti e società di cui all'anzidetto Gruppo rientranti nell'area di consolidamento:

N.	Denominazione	Classificazione	% Ente	Capitale sociale	Tipologia / missione
1	CIR33 Servizi S.r.l.	Società controllata	100%	70.000,00	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (art. 11-quater, co. 3, D.Lgs. n. 118/2011)

RITENUTO di approvare, ai sensi del paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, i sopra riportati elenchi;

DATO ATTO che i componenti il Gruppo di cui sopra non sono a capo di altri gruppi di amministrazioni pubbliche o di imprese;

DATO ATTO, altresì, di provvedere con separato e successivo atto all'aggiornamento dei suddetti elenchi nel caso in cui, alla fine dell'esercizio corrente, risultino intervenute variazioni rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento agli articoli 1, 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 18;
- il vigente Regolamento di contabilità e del servizio di economato;
- i pareri favorevoli, riportati in calce, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

#### PROPONE

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale dell'atto di approvazione della presente proposta e si intende ivi richiamata ed approvata;
2. Di individuare, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito agli esercizi 2015 e 2016, il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona e l'area di consolidamento come risultante rispettivamente dai seguenti elenchi:
  - a) elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona (ente capogruppo):

N.	Denominazione	Classificazione	% Ente	Capitale sociale	Consolidamento (si/no)
1	CIR33 Servizi S.r.l.	Società controllata	100%	70.000,00	SI

- b) elenco degli organismi, enti e società di cui all'anzidetto Gruppo rientranti nell'area di consolidamento:

N.	Denominazione	Classificazione	% Ente	Capitale sociale	Tipologia / missione
1	CIR33 Servizi S.r.l.	Società controllata	100%	70.000,00	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (art. 11-quater, co. 3, D.Lgs. n. 118/2011)

3. Di approvare, ai sensi del paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, i sopra riportati elenchi;
4. Di dare atto che i componenti il Gruppo di cui sopra non sono a capo di altri gruppi di amministrazioni pubbliche o di imprese;
5. Di provvedere, con separato e successivo atto, all'aggiornamento dei suddetti elenchi nel caso in cui, alla fine dell'esercizio corrente, risultino intervenute variazioni rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016;
6. Di trasmettere copia del provvedimento di approvazione della presente proposta agli organismi, enti e società di cui al Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona rientranti nell'area di consolidamento, come da sopra riportato elenco (punto 2, lett. b), comunicando la loro inclusione nel bilancio consolidato dell'Ente;
7. Di impartire agli organismi, enti e società di cui al Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona rientranti nell'area di consolidamento, come da sopra riportato elenco (punto 2, lett. b), le direttive necessarie per la redazione del bilancio consolidato di gruppo, come da documentazione allegata alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale;
8. Di dichiarare, riscontrata l'urgenza del caso, immediatamente eseguibile l'atto di approvazione della presente proposta, ai sensi dell'articolo 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 21 settembre 2016

Il Direttore  
F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

**DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO  
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  
DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO2 ANCONA**

**Normativa di riferimento**

L'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato "Il bilancio consolidato", prevede che il bilancio consolidato di gruppo sia predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 allo stesso, riportato in calce al presente documento. In tal senso, il bilancio consolidato del "gruppo amministrazione pubblica" è predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies e dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 al decreto stesso. Per quanto non specificatamente previsto nel predetto allegato si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il bilancio consolidato è:

- composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale (per l'anno n e l'anno n-1, ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato), nonché da una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

**Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica**

Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico, di un gruppo di soggetti giuridici considerati unitariamente, superando così le distinte personalità giuridiche dei soggetti appartenenti al gruppo.

Nello specifico, si definisce "gruppo amministrazione pubblica" un insieme di organismi e enti strumentali, società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica che assume il ruolo di ente capogruppo. Infatti, la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento non solo ad una nozione di controllo (di diritto, di fatto e contrattuale), ma anche ad una nozione di partecipazione. In tal senso, costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica:

- l'organismo strumentale dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definito dall'art. 1, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011;
- l'ente strumentale controllato dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definito dall'art. 11-ter, co. 1, del D.Lgs. n. 118/2011;
- l'ente strumentale partecipato di un'amministrazione pubblica, come definito dall'art. 11-ter, co. 2, del D.Lgs. n. 118/2011;
- la società controllata dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definita dall'art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011;
- la società partecipata di un'amministrazione pubblica, come definita dall'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo amministrazione pubblica non rileva né la forma giuridica, pubblica o privata, né la differente natura dell'attività svolta.

In tal senso, il bilancio consolidato di un gruppo amministrazione pubblica è il documento che prevede l'aggregazione dei valori corrispondenti alle attività, alle passività e ai componenti del conto economico dei soggetti facenti capo all'amministrazione pubblica in termini di partecipazione oltretutto di controllo.

Il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica ha i seguenti fondamentali obiettivi:

- rappresentare nella sua completezza l'*attività* svolta dall'ente capogruppo attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali controllati e partecipati, le proprie società controllate e partecipate;
- rilevare in maniera veritiera e corretta le *consistenze patrimoniali e finanziarie, incluso il risultato economico*, facenti capo al gruppo amministrazione pubblica;
- assurgere a *strumento di programmazione, gestione e controllo* in mano alla amministrazione capogruppo.

### **Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona e dell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato**

L'amministrazione pubblica capogruppo, nella fattispecie l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona, al fine di predisporre il bilancio consolidato, dispone annualmente due distinti elenchi, e i connessi aggiornamenti, concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (elenco 1);
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nell'area di consolidamento (elenco 2).

Entro 10 giorni dall'approvazione degli elenchi di cui sopra, o dei connessi aggiornamenti, l'amministrazione pubblica comunica a ciascuno dei soggetti di cui all'elenco 2 che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato e, congiuntamente, trasmette l'elenco di tutti i soggetti compresi nell'area di consolidamento. Ciò, al fine di consentire ai componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre la documentazione e le informazioni richieste.

### **Direttive per i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona rientranti nell'area di consolidamento**

#### ***1. Bilanci di esercizio, rendiconti della gestione o bilanci consolidati. Modalità e tempi di trasmissione.***

I bilanci di esercizio (da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale), i rendiconti della gestione (da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale) o i bilanci consolidati (da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche), sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione degli stessi e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento a mezzo posta elettronica certificata (unitamente alla documentazione e alle informazioni integrative di cui al seguente punto 2.2). I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- la nota integrativa;
- il corrispondente atto di approvazione.

Qualora uno o più dei documenti di cui sopra non fossero presenti occorre darne opportuna evidenza e giustificazione alla capogruppo.

Infine, nel caso in cui alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione (proposta).

## 2. Documentazione e informazioni integrative. Modalità e tempi di trasmissione.

Per rendere possibile l'elaborazione del consolidato i componenti del gruppo devono trasmettere una serie di informazioni integrative. Qualora già contenute nella nota integrativa trasmessa ai sensi del precedente punto 1, i componenti del gruppo possono ritenere assolto il presente obbligo di trasmissione di informazioni integrative, dando opportuna evidenza alla capogruppo del ricorrere della fattispecie.

A seguito delle informazioni che verranno raccolte presso tutti i componenti del gruppo, la capogruppo si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti e dati di dettaglio al fine di procedere al completamento delle scritture di consolidamento a cui i singoli componenti devono dare riscontro nel termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

### 2.1. Relazioni infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo e, pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. L'identificazione delle operazioni infragruppo è essenziale ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili, riguardanti:

- la dimensione economica (costi/ ricavi);
- la dimensione patrimoniale (crediti/ debiti);
- gli utili e le perdite conseguenti a operazioni straordinarie effettuate tra i componenti del gruppo (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo, ecc.).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Si precisa che, nel caso di operazioni infragruppo oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione; così come l'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo non significativo, indicandone il motivo nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Al fine di ridurre i disallineamenti, è necessario, oltre ad un raffronto in merito alla natura e alla contabilizzazione delle operazioni da svolgersi ordinariamente nel corso dell'esercizio, che ciascun componente del gruppo nei confronti della capogruppo (e degli altri componenti, qualora interessati) comunichi, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i dettagli e le informazioni circa le operazioni reciproche. Tale termine è posto al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo. La comunicazione deve essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata secondo lo schema di seguito riportato, personalizzabile da ciascun componente del gruppo.

Ente/società .....

<b>Relazione infragruppo</b>	Inserire la denominazione dei soggetti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica a cui si riferiscono le operazioni infragruppo di seguito riportate
<b>Partecipazioni detenute</b>	Riportare le partecipazioni detenute in soggetti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica, con la precisazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• denominazione, sede e capitale del soggetto partecipato;</li> <li>• quote possedute, direttamente o indirettamente;</li> <li>• se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;</li> <li>• valore della partecipazione e criterio adottato per la contabilizzazione, con evidenziazione dell'eventuale differenza rispetto al valore del patrimonio netto del soggetto partecipato.</li> </ul>



<b>Crediti/debiti</b>	Indicare l'ammontare dei crediti/debiti risultanti alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, la causale, la collocazione nello Stato Patrimoniale e ogni altra informazione utile.
<b>Ricavi/costi</b>	Indicare l'ammontare dei costi/ricavi risultanti alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, la causale, la collocazione nel Conto Economico, la fiscalità indiretta (IVA) e ogni altra informazione utile.
<b>Operazioni infragruppo</b>	Indicare le eventuali operazioni infragruppo svoltesi durante l'esercizio, specificando la causale, l'eventuale assoggettamento ad IVA e ogni altra informazione utile (ad esempio, nel caso di cessione di beni il valore iscritto a bilancio al momento della dismissione e eventuali plusvalenze/minusvalenze rilevate)
<b>Utili/perdite</b>	Indicare eventuali utili distribuiti o perdite ripianate.

Note: .....

Allegati: .....

Data .....

Firma .....

## 2.2. Nota integrativa del bilancio consolidato

La relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica comprende la nota integrativa, nella quale vanno evidenziate una serie di indicazioni di dettaglio. In tal senso, ciascun componente del gruppo deve comunicare alla capogruppo, concomitantemente alla trasmissione dei documenti di cui al precedente punto 1 (entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci d'esercizio/rendiconti/bilanci consolidati e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento a mezzo posta elettronica certificata) le seguenti informazioni di dettaglio:

- i criteri di valutazione applicati, al fine di poter predisporre l'informativa supplementare nel caso di mancanza di uniformità con i criteri di valutazione adottati dalla capogruppo;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci per lo svolgimento di tali funzioni anche in altri soggetti inclusi nel consolidamento;

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- le partecipazioni detenute a qualsiasi titolo in soggetti esterni al gruppo pubblica amministrazione, con evidenziazione di quelle detenute in soggetti con cui si costituisce un ulteriore e diverso gruppo, con la precisazione dei seguenti dati:
  - denominazione, sede e capitale del soggetto partecipato;
  - quote possedute, direttamente o indirettamente;
  - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria;
  - valore della partecipazione e criterio adottato per la contabilizzazione, con evidenziazione dell’eventuale differenza rispetto al valore del patrimonio netto del soggetto partecipato;
- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, indicando il numero di dipendenti suddiviso tra dirigenti, personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento;
- l’ammontare dei ricavi caratteristici, individuando separatamente quelli attribuibili alla capogruppo rispetto al totale dei ricavi e, dunque, l’incidenza dei ricavi imputabili alla capogruppo rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate, al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni;
- la separata indicazione del valore dei “Terreni” rispetto a quello dei “Fabbricati” qualora la corrispondente voce nel proprio bilancio d’esercizio/rendiconto di esercizio/bilancio consolidato preveda una valorizzazione unitaria.

Ai fini della definizione della significatività degli elementi patrimoniali ed economici sopra richiamati, si precisa che la stessa deve essere misurata rispettivamente con riferimento all’ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte e, pertanto, non può essere aprioristicamente fornito un valore soglia, il quale verrà valutato specificatamente dalla capogruppo con il componente del gruppo amministrazione pubblica coinvolto.

Infine, al fine di avviare un processo di armonizzazione dei bilanci dei singoli componenti del gruppo amministrazione pubblica, si invitano questi ultimi a riportare ordinariamente il dettaglio delle informazioni di cui sopra nelle proprie note integrative.

### **3. Adeguatezza dei bilanci del gruppo al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011**

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi.

Premesso che per i soggetti in contabilità finanziaria, che partecipano al bilancio consolidato, l’uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, per i componenti del gruppo che invece adottano la contabilità civilistica l’uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l’esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dall’ente capogruppo.

In tal senso, i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica sono invitati ad adottare i criteri previsti nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, se non in contrasto con la disciplina civilistica. Nello specifico, gli stessi sono invitati a seguire le seguenti direttive concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento compatibili con la disciplina civilistica:

- Criteri di valutazione: è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione sia quando la conservazione di criteri difformi è più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta; sia quando i difformi principi contabili adottati non risultano rilevanti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. In questi casi, nell’informativa supplementare al bilancio consolidato viene evidenziata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. S’invita ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di

componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno e, pertanto, viene contabilizzata in base al criterio del costo. Eventuali scostamenti rispetto al presente indirizzo dovranno essere adeguatamente evidenziati e motivati nella nota integrativa al proprio bilancio di esercizio;

- Metodi di consolidamento: qualora un componente del gruppo sia a sua volta soggetto capogruppo di un ulteriore e diverso gruppo, s'invita ad adottare il metodo di consolidamento integrale in caso di enti strumentali controllati e di società controllate, il metodo di consolidamento proporzionale in caso di enti strumentali partecipati e di società partecipate. Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, pur se corretti, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio dei singoli componenti del gruppo e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare a tali bilanci le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>				A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi			A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)					
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			B6	B6
10	Prestazioni di servizi			B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale			B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>			B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>			B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione			B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)					
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)					
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari			C16	C16
Totale proventi finanziari					
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari					
totale (C)					
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>				E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>				
totale proventi					
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
d					
totale oneri					
Totale (E) (E20-E21)					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)					
26	Imposte (*)			22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)				23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento			BI BI1	BI BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre			BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati				
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>				
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate			BIII1 BIII1a BIII1b	BIII1 BIII1a BIII1b
b	imprese partecipate				
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a BIII2b	BIII2a BIII2b
c	imprese partecipate				
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>				
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	<b>Totale</b>				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			CI13	CI12 CI13
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti			CI11	CI11
4	Altri Crediti			CI15	CI15
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri				
	<b>Totale crediti</b>				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>				
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>				
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

**Allegato n. 11**  
**al D.Lgs 118/2011**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve				
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>				
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>				
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori			D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			D9	D8
b	altre amministrazioni pubbliche			D10	D9
c	imprese controllate				
d	imprese partecipate				
e	altri soggetti				
5	altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>				
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>				
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi			E	E
	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>				
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>				
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Jesi, lì 21.09.2016

Il Direttore

*F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini*

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Jesi, lì 21.09.2016

Il Direttore

*F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini*



## IL PRESIDENTE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Direttore in data 21.09.2016, sopra riportato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona e dell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito agli esercizi 2015 e 2016, ai sensi dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO di condividere la proposta di cui sopra per le motivazioni addotte, che si intendono qui integralmente riportate;

VISTO che il documento istruttorio di cui sopra riporta i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;

## DECRETA

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. Di individuare, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito agli esercizi 2015 e 2016, il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona e l'area di consolidamento come risultante rispettivamente dai seguenti elenchi:
  - a) elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona (ente capogruppo):

N.	Denominazione	Classificazione	% Ente	Capitale sociale	Consolidamento (si/no)
1	CIR33 Servizi S.r.l.	Società controllata	100%	70.000,00	SI

- b) elenco degli organismi, enti e società di cui all'anzidetto Gruppo rientranti nell'area di consolidamento:

N.	Denominazione	Classificazione	% Ente	Capitale sociale	Tipologia / missione
1	CIR33 Servizi S.r.l.	Società controllata	100%	70.000,00	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (art. 11-quater, co. 3, D.Lgs. n. 118/2011)

3. Di approvare, ai sensi del paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, i sopra riportati elenchi;
4. Di dare atto che i componenti il Gruppo di cui sopra non sono a capo di altri gruppi di amministrazioni pubbliche o di imprese;
5. Di provvedere, con separato e successivo atto, all'aggiornamento dei suddetti elenchi nel caso in cui, alla fine dell'esercizio corrente, risultino intervenute variazioni rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016;
6. Di trasmettere copia del presente atto agli organismi, enti e società di cui al Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona rientranti nell'area di consolidamento, come da sopra riportato elenco (punto 2, lett. b), comunicando la loro inclusione nel bilancio consolidato dell'Ente;
7. Di impartire agli organismi, enti e società di cui al Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona rientranti nell'area di consolidamento, come da sopra riportato elenco (punto 2, lett. b), le direttive necessarie per la redazione del bilancio consolidato di gruppo, come da documentazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
8. Di dichiarare, riscontrata l'urgenza del caso, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'articolo 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 21 settembre 2016

Il Presidente  
F.to dott.ssa Liana Serrani

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che della copia del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi, lì

Il Direttore  
*dott.ssa Elisabetta Cecchini*

### **CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni interi e consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Jesi, lì

Il Direttore  
*dott.ssa Elisabetta Cecchini*

Il presente decreto è divenuto esecutivo il 21.09.2016

Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, lì 21.09.2016

Il Direttore  
*F.to dott.ssa Elisabetta Cecchini*

### **CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE**

La presente copia, composta di n. 18 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 1 allegato.

Jesi, lì 21.09.2016

Il Direttore  
*dott.ssa Elisabetta Cecchini*